



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 179 DEL 3 maggio 2011

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 30 aprile-1-2 maggio 2011 - Sedicesima giornata ritorno

Bari-Roma 2-3
Catania-Cagliari 2-0
Cesena-Internazionale 1-2
Chievo Verona-Lecce 1-0
Fiorentina-Udinese 5-2
Lazio-Juventus 0-1
Milan-Bologna 1-0
Napoli-Genoa 1-0
Parma-Palermo 3-1
Sampdoria-Brescia 3-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 3 maggio 2011, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

179/571

" " " N. 103

1) SERIE A TIM

Gare del 30 aprile-1-2 maggio 2011 - Sedicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. BRESCIA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 14.46 del 2 maggio 2011) circa la condotta tenuta al 14° del primo tempo dal calciatore **Davide Zoboli** (Soc. **Brescia**) nei confronti del calciatore **Nicola Pozzi** (Soc. **Sampdoria**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore bresciano Zoboli e il calciatore dorianiano Pozzi, nella zona centrale del campo, venivano a stretto contatto per colpire di testa in elevazione il pallone. In tale frangente, lo Zoboli portava il braccio sinistro sopra la spalla destra dell'avversario, colpendone quindi il volto con il gomito.

Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall'Arbitro che, su richiesta di questo Ufficio, con e-mail pervenuta alle ore 15.51 del 2 maggio 201, dichiarava di aver visto l'episodio e di aver valutato la condotta dello Zoboli "regolare, non punibile né con provvedimento tecnico né disciplinare".

E tale valutazione del Direttore di gara, condivisibile nel merito, rende comunque proceduralmente inammissibile ex art. 35, n. 1.3 CGS la proposta "prova televisiva".

P.Q.M.

delibera, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore **Davide Zoboli** (Soc. **Brescia**) in merito alla condotta segnalata dal Procuratore federale.

* * * * *

Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. LECCE

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 14.54 del 2 maggio 2011) circa la condotta tenuta al 19° del secondo tempo dal calciatore **David Di Michele** (Soc. **Lecce**) nei confronti del calciatore **Cesar Bostjan** (Soc. **Chievo Verona**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, nel corso di un'azione offensiva leccese, il calciatore Di Michele, nell'area di rigore avversaria e a pochi metri dal portiere, avvicinava il calciatore Bostjan e, mentre il pallone superava la linea laterale del campo, con gesto repentino del braccio sinistro lo colpiva con uno schiaffo alla guancia destra, finendo quindi al suolo senza un comprensibile motivo.

Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall'Arbitro che, su richiesta di questo Ufficio, con e-mail pervenuta alle ore 18.14 del 2 maggio 2011, dichiarava di non aver colto il gesto in questione, in quanto la sua attenzione era rivolta verso un'altra zona del campo .

E tale deprecabile gesto integra, senza necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi di quella "condotta violenta" che, se "non vista" dall'Arbitro, rende ammissibile la "prova televisiva" ex art. 35, n. 1.3 CGS, con conseguente sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS.

P.Q.M.

delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore **David Di Michele** (Soc. **Lecce**) con la squalifica per **tre** giornate effettive di gara.

* * * * *

Gara Soc. FIORENTINA – Soc. UDINESE

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 14.48 del 2 maggio 2011) circa la condotta tenuta al 9° del secondo tempo dal calciatore **Gianpiero Pinzi** (Soc. **Udinese**) nei confronti del calciatore **Alessio Cerci** (Soc. **Fiorentina**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore Cerci veniva contrastato nell'azione dal contestuale intervento dei calciatori bianconeri Pinzi e Angella. In conseguenza di tale duro contatto, il Cerci cadeva al suolo con atteggiamento sofferente; l'Angella, inpossessatosi del pallone, avanzava verso la zona centrale del campo; il Pinzi, con l'evidente intento di accompagnare nell'azione il compagno di squadra, scalcava il calciatore avversario riverso a terra e, nel compiere tale movimento, con il piede destro lo colpiva al volto.

L'Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio, con e-mail pervenuta alle ore 16.06 del 2 maggio 2011, non aveva visto il comportamento segnalato.

Le immagini televisive non consentano di esprimere, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, un giudizio circa l'intenzionalità lesiva da parte del calciatore udinese nei confronti dell'avversario.

Il trauma al volto, fortunatamente risoltosi senza conseguenze lesive, poteva sicuramente essere evitato con una maggiore, e doverosa, cautela nello scalcamento dell'avversario al suolo, ma la

foga agonistica e l'incerto equilibrio possono suffragare l'ipotesi di un colpo accidentalmente, e non intenzionalmente, inferto.

P.Q.M.

delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore **Gianpiero Pinzi** (Soc. **Udinese**) in merito alla condotta segnalata dal Procuratore federale.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Sedicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Bari-Cesena-Genoa-Internazionale-Juventus-Lazio-Milan-Napoli-Sampdoria-Udinese** hanno, in violazione della normativa di cui all'art 12. n 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato **esclusivamente** nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco numerosi rotoli di carta da ufficio uno dei quali, al 7° del secondo tempo, colpiva al capo un fotografo presente nel recinto di giuoco, che doveva ricorrere alle cure dei sanitari; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori turbato l'iniziale minuto di raccoglimento con un coro ingiurioso nei confronti della tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2, CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

GLIK Kamil (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione); per avere, al 32° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro espressioni insultanti che reiterava, al rientro negli spogliatoi, nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione quest'ultima rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DE ROSSI Daniele (Roma): per avere, al 3° del secondo tempo, colpito intenzionalmente un avversario con una gomitata al volto.

PERROTTA Simone (Roma): per avere, al 46° del secondo tempo, colpito un avversario con un pugno alla schiena; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

DELLA ROCCA Francesco (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

LEDESMA Cristian Daniel (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COSSU Andrea (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

LEDESMA Pablo Martin (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MARIGA Mcdonald (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MUDINGAYI Gaby (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MUTARELLI Massimo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

PEPE Simone (Juventus)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

PARISI Alessandro (Bari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

POZZI Nicola (Sampdoria)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

ASTORI Davide (Cagliari)

HETEMAJ Perparim (Brescia)

RIGONI Luca (Chievo Verona)

TAVARES Fernandes Gelson (Chievo Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BERARDI Gaetano (Brescia)

BOATENG Kevin Prince (Milan)

EL MOUTTAQUI BENATIA Medhi Amine (Udinese)

FERREIRA DE SOUZA Marcio Rafael (Genoa)

GARGANO Walter Alejandro (Napoli)

MASCARA Giuseppe (Napoli)

SESTA SANZIONE

CECCARELLI Luca (Cesena)

GROSSO Fabio (Juventus)

QUINTA SANZIONE

CASERTA Fabio (Cesena)

FERREIRA Lucimar (Internazionale)

VIVES Giuseppe (Lecce)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Udinese)

MEGGIORINI Riccardo (Bologna)

MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina)

SECONDA SANZIONE

LACZKO Zsolt (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese)

BUDAN Igor (Cesena)

SALIHAMIDZIC Hasan (Juventus)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

ROSI Aleandro (Roma)

SILVESTRE Matias Augustin (Catania)

SECONDA SANZIONE

VIVIANO Emiliano (Bologna)

PRIMA SANZIONE

ROMERO GOMEZ Jaime (Bari)

c) OPERATORI SANITARI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DOIMI Mauro (Sampdoria): per avere, al 27° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 MAGGIO 2011

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta